

# **PROCEDURA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DEL GRUPPO DE' LONGHI S.P.A.**

(APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ NELLA RIUNIONE DEL 12  
NOVEMBRE 2010 E AGGIORNATA IN DATA 12 NOVEMBRE 2013)

DE LONGHI S.P.A. – SEDE LEGALE IN VIA LUDOVICO SEITZ, 47 – 31100 TREVISO – CAPITALE SOCIALE EURO 224.250.000 I.V. – CODICE  
FISCALE E NUMERO ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TREVISO 11570840154 – PARTITA IVA 03162730265

## INDICE

1.	Oggetto e Definizioni.....	3
2.	Identificazione e acquisizione delle Informazioni dalle Parti Correlate.....	5
3.	Approvazione, efficacia e pubblicità della presente Procedura.....	8
4.	Procedura Generale di istruzione e approvazione delle Operazioni di minore rilevanza con Parti Correlate.....	10
5.	Procedura Speciale di istruzione e approvazione delle Operazioni di maggiore rilevanza con Parti Correlate.....	12
6.	Comitato Controllo e Rischi. Comitato Indipendenti.....	14
7.	Trasparenza Informativa per le Operazioni di maggiore rilevanza.....	16
8.	Delibere Quadro.....	18
9.	Esclusioni e Deroghe.....	19
10.	Operazioni da concludere in caso di urgenza.....	21
11.	Operazioni di Competenza dell'Assemblea.....	22
12.	Operazioni compiute dalle Società Controllate.....	23
	<b>Allegati.....</b>	<b>24</b>
A)	Allegato 1 al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010.....	25
B)	Allegato 3 al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010.....	29

## 1. OGGETTO E DEFINIZIONI

1.1. La presente procedura individua le operazioni con parti correlate effettuate dall'Emittente e/o dalle sue Società Controllate, e ne disciplina l'*iter* di realizzazione al fine di garantirne la correttezza sostanziale e procedurale, in conformità con la normativa, anche regolamentare, vigente e con i principi stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

1.2 Nell'ambito del presente documento, i termini e le espressioni di seguito elencati (al singolare o al plurale), ove riportati con lettera maiuscola, hanno il significato di seguito indicato per ciascuno di essi:

- **Amministratori Indipendenti:** amministratori che rispettano i criteri di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, come recepito dall'Emittente;
- **Amministratori Indipendenti non Correlati:** amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate;
- **Condizioni equivalenti a quelle di mercato o Condizioni standard:** condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di Parti non Correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'Emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
- **Consiglio di Amministrazione o Consiglio:** l'organo amministrativo dell'Emittente De' Longhi S.p.A.;
- **Dirigenti con responsabilità strategiche:** i soggetti identificati come tali dal Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta dell'Amministratore Delegato, in osservanza della normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente;
- **Emittente o Società:** la De' Longhi S.p.A.;
- **Joint Venture:** l'accordo contrattuale come definito dall'Allegato 1 al Regolamento Parti Correlate (allegato alla presente Procedura);
- **Operazioni Ordinarie:** le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria;
- **Operazioni di maggiore rilevanza:** le operazioni con Parti Correlate che superano le soglie di rilevanza previste dalla normativa di volta in volta in vigore e che, al momento della redazione della presente Procedura, corrispondono alle "operazioni di maggiore rilevanza" individuate alla stregua dei criteri di cui all'Allegato 3 al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 come di seguito definito (allegato alla presente Procedura); qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi del successivo articolato siano individuate come "rilevanti" secondo gli

indici previsti nella normativa regolamentare, e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, l'Emittente potrà richiedere alla Consob l'indicazione di modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, andranno comunicate alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative;

- **Operazioni di minore rilevanza:** le operazioni con Parti Correlate che non superano le soglie di rilevanza previste dalla normativa di volta in volta in vigore e cioè, al momento della redazione della presente Procedura, le soglie individuate dall'Allegato 3 al Regolamento Parti Correlate;
- **Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate:** i soggetti e le operazioni definiti tali in applicazione della normativa rilevante di volta in volta in vigore al momento in cui è decisa ciascuna operazione e, al momento della redazione della presente Procedura, i soggetti e le operazioni definiti come tali dall'Allegato 1 al Regolamento Parti Correlate ;
- **Procedura:** la presente procedura, che disciplina l'istruttoria e la realizzazione delle operazioni con Parti correlate effettuate dall'Emittente e/o dalle sue Società Controllate, italiane o estere;
- **Regolamento Parti Correlate:** il Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato;
- **Società Collegate:** società collegate all'Emittente ai sensi dell'Allegato 1 al Regolamento Parti Correlate;
- **Società Controllate:** società controllate dall'Emittente ai sensi dell'Allegato 1 al Regolamento Parti Correlate ;
- **Soci non Correlati:** i soggetti definiti tali in applicazione della normativa rilevante di volta in volta in vigore al momento in cui è decisa ciascuna operazione e, al momento della redazione della presente Procedura, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione, sia alla Società;
- **TUF:** il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato.

## 2. IDENTIFICAZIONE E ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI DALLE PARTI CORRELATE

2.1 Ai fini dell'applicazione della presente Procedura, l'identificazione delle Parti Correlate è operata dalla Società alla stregua dei criteri di cui all'Allegato 1 al Regolamento Parti Correlate sono quindi Parti Correlate:

- (a) - tutti i membri del Consiglio di Amministrazione – esecutivi e non esecutivi – dell'Emittente;
- i membri effettivi del Collegio Sindacale dell'Emittente;
- i Dirigenti con responsabilità strategiche dell'Emittente;
- il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari dell'Emittente;

nonché, in applicazione dell'art. 4, comma 2 del Regolamento Parti Correlate, anche:

- l'Amministratore Delegato della De' Longhi Appliances S.r.l.;

(nel seguito pure – e anche congiuntamente con altri soggetti – “**Parti Correlate Dirette**”);

- (a<sub>1</sub>) gli “stretti familiari” dei soggetti di cui alla lettera (a), tali essendo il coniuge non legalmente separato e il convivente; i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente;

- (a<sub>2</sub>) le “entità” nelle quali i precedenti soggetti esercitino il controllo solitario, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detengano, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;

(nel seguito pure – e anche congiuntamente con altri soggetti – “**Parti Correlate Indirette**”).

- (b) gli **azionisti** di controllo, solitario o congiunto, o che comunque detengono una partecipazione tale da poter esercitare una influenza notevole sull'Emittente e i soggetti che, direttamente o indirettamente, li controllano;

(nel seguito pure – e anche congiuntamente con altri soggetti – “**Parti Correlate Dirette**”)

- (b<sub>1</sub>) ove gli azionisti di cui alla lettera (b) siano persone fisiche, i loro “stretti familiari”, tali essendo il coniuge non legalmente separato e il convivente; i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente;

- (b<sub>2</sub>) le “entità” nelle quali i soggetti di cui alla lettera (b<sub>1</sub>) esercitino il controllo solitario o congiunto, o l'influenza notevole o comunque detengano, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;

- (b<sub>3</sub>) le **società soggette a comune controllo** con l'Emittente;

- (c) - tutti i membri del Consiglio di Amministrazione – esecutivi e non esecutivi – delle società controllanti l’Emittente;
  - i membri effettivi del Collegio Sindacale delle società controllanti l’Emittente;
  - i Dirigenti con responsabilità strategiche delle società controllanti l’Emittente;
- (c<sub>1</sub>) gli “stretti familiari” dei soggetti di cui alla lettera (c), tali essendo il coniuge non legalmente separato e il convivente, i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente;
- (c<sub>2</sub>) le “entità” nelle quali i soggetti di cui alle precedenti lettera (c) e (c<sub>1</sub>) esercitino il controllo solitario o congiunto, o l’influenza notevole o comunque detengano, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;  
(nel seguito anche – e congiuntamente con altri soggetti – “**Parti Correlate Indirette**”)
- (d) le **Società Controllate** dall’Emittente;
- (e) le **Società Collegate** all’Emittente;
- (f) le **Joint Venture**;
- (g) l’eventuale **fondo pensionistico complementare**, collettivo o individuale, italiano o estero, istituito o promosso dalla Società o sul quale quest’ultima sia in grado di esercitare una influenza, di cui beneficiano i dipendenti della Società, o di qualsiasi altra entità ad essa correlata.

**2.2** Ciascuna Parte Correlata Diretta di cui all’art. 2.1 lettere (a) e (b) ha l’obbligo e si impegna anche in relazione alle Parti Correlate Indirette a sé riferibili – mediante la sottoscrizione della presente Procedura – ad informare tempestivamente l’Emittente di ogni avvio di trattative con l’Emittente o con le sue Società Controllate, per la conclusione di un’operazione, sia con la stessa Parte Correlata Diretta, sia con una delle Parti Correlate Indirette alla medesima riferibili, così come in ogni caso di qualunque atto o fatto che possa comportare l’applicazione della disciplina di volta in volta vigente in materia di Parti Correlate.

**2.3** In ogni caso, anche al fine di agevolare le opportune attività di monitoraggio e di controllo da parte del sistema di controlli interni aziendale, ciascuna delle Parti Correlate Dirette di cui all’art. 2.1, lettere (a) e (b), è tenuta a fornire alla Società i dati e le informazioni idonee a consentire la tempestiva identificazione di tutte le Parti Correlate – Dirette e Indirette – esistenti, aggiornando di volta in volta e in un congruo termine le informazioni precedentemente rese.

**2.4** A scopo puramente cautelativo, e fermi gli obblighi di cui agli articoli 2.1 e 2.2, l'Emittente si riserva inoltre di inviare alle Parti Correlate Dirette una comunicazione periodica, nell'ambito della quale verrà richiesto di dare informativa circa le eventuali operazioni rilevanti già concluse o ancora in corso di negoziazione, e di aggiornare – se del caso – le informazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2.2 e 2.3.

**2.5** L'informativa è fornita in sede di prima attuazione della presente regolamentazione e, successivamente, allorquando vi siano modifiche rilevanti nelle informazioni precedentemente rese nonché, in ogni caso, ogni qualvolta lo richieda l'Emittente.

**2.6** La funzione Affari Legali e Societari, con l'ausilio della funzione Amministrazione di Gruppo, effettua e aggiorna, ogni qualvolta si renda necessario e comunque almeno al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, la mappatura delle Parti Correlate di De' Longhi S.p.A., anche tenendo conto delle informazioni richieste alle Parti Correlate e dalle stesse inviate alla Società in conformità al disposto dell'art. 4 comma 8 del Regolamento Parti Correlate e a quanto disposto al riguardo dalla presente procedura.

**2.7** La violazione degli obblighi di informazione previsti dal Regolamento Parti Correlate e dalla presente Procedura a carico delle Parti Correlate, determinerà l'assoggettamento delle stesse ad ogni responsabilità prevista dalla legge.

### **3. APPROVAZIONE, EFFICACIA E PUBBLICITÀ DELLA PRESENTE PROCEDURA**

**3.1** La presente Procedura è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di De' Longhi S.p.A. in data 12 novembre 2010 previo parere favorevole di un comitato costituito da soli Amministratori Indipendenti, in conformità con quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 agosto 2010. Ogni successiva modifica dovrà parimenti essere approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole di un comitato costituito da soli Amministratori Indipendenti.

**3.2** Tenuto conto che De' Longhi S.p.A. aderisce ai principi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, la nozione di “indipendenza” rilevante ai fini della presente Procedura – nel rispetto delle vigenti disposizioni regolamentari – è quella adottata dall’art. 3 del medesimo Codice di Autodisciplina o delle disposizioni di volta in volta applicabili in base alle raccomandazioni ivi contenute, come recepito dall’Emittente.

**3.3.** Il Consiglio di Amministrazione di De' Longhi S.p.A. valuta la permanenza dei criteri di indipendenza dei propri componenti almeno una volta l’anno e, di regola, in occasione della – o precedentemente alla – riunione del Consiglio di Amministrazione che approva il progetto di bilancio d’esercizio.

**3.4** Tenuto conto che il Comitato Controllo e Rischi e per la *Corporate Governance* dell’Emittente (già Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* - “**Comitato Controllo e Rischi**”) alla data di approvazione della presente Procedura è costituito da amministratori non esecutivi e in maggioranza indipendenti, e fintanto che tale composizione rimanga inalterata, il ruolo e le competenze rilevanti che il Regolamento Parti Correlate attribuisce al comitato costituito da amministratori non esecutivi e in maggioranza indipendenti – e cioè quelli dell’art. 4 della presente Procedura - sono al medesimo attribuite. Il Comitato è nominato e funzionante conformemente ai principi del Codice di Autodisciplina nonché in osservanza dei principi di cui al successivo art. 6 della presente Procedura.

**3.5** E’ altresì costituito un Comitato di soli Amministratori Indipendenti (“**Comitato Indipendenti**”), al quale sono attribuiti il ruolo e le competenze rilevanti che il Regolamento Parti Correlate attribuisce al comitato composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e indipendenti, e cioè quelli dell’art. 5 della presente Procedura. Il Comitato è nominato e funzionante conformemente ai principi di cui al successivo art. 6 della presente Procedura.

**3.6** Il Collegio Sindacale dell’Emittente vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi della normativa – anche regolamentare – vigente in materia di operatività con Parti Correlate, nonché sulla loro osservanza, e ne riferisce all’Assemblea.

**3.7** Fermo il rispetto delle regole di volta in volta vigenti in materia di trasparenza e pubblicità delle operazioni con Parti Correlate, le disposizioni della presente Procedura dirette a disciplinare l’iter di approvazione delle operazioni con Parti Correlate vengono applicate a decorrere dal 1° gennaio 2011.

**3.8** La presente Procedura e le successive modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito *internet* dell'Emittente, fermo restando l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione della Società.

**3.9** Per tutto quanto non previsto dalla presente Procedura, si applicano le norme di legge e di regolamento di volta in volta in vigore.

#### **4. PROCEDURA GENERALE DI ISTRUZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE**

**4.1** La procedura generale si applica a tutte le Operazioni di minore rilevanza, non computandosi tra queste le operazioni che, rientrando nelle ipotesi di esclusione previste dal successivo articolo 9, non sono soggette all'*iter* procedimentale dettato dalla presente Procedura.

**4.2** Quando l'Emittente avvii una negoziazione inerente un'Operazione di minore rilevanza con Parti Correlate, devono essere osservati i seguenti principi.

(a) Al Comitato Controllo e Rischi e all'organo competente a deliberare sull'operazione (Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Amministratori Delegati) devono essere fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate sull'Operazione di minore rilevanza, supportate da adeguata documentazione.

(b) Le informazioni fornite devono mettere in condizioni sia il Comitato Controllo e Rischi sia l'organo competente a deliberare l'operazione, di effettuare un approfondito e documentato esame, nella fase istruttoria e nella fase deliberativa, delle ragioni dell'operazione, nonché della convenienza e della correttezza sostanziale delle sue condizioni; la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro ove le condizioni dell'Operazione di minore rilevanza siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard.

(c) L'Operazione di minore rilevanza è approvata solo dopo il rilascio di un motivato parere non vincolante da parte del Comitato Controllo e Rischi, avente ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione.

(d) Il Comitato Controllo e Rischi ha diritto di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta che non abbiano, neppure indirettamente, interessi nell'operazione.

(e) Gli organi delegati forniscono una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale sull'esecuzione delle Operazioni con le Parti Correlate;

(f) Qualora il parere del Comitato Controllo e Rischi di cui alla lettera c) sia negativo, l'organo competente può ugualmente approvare l'operazione. In tal caso, fermi restando tutti gli ulteriori obblighi di legge ed, in particolare, quelli di cui all'art. 114 TUF, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio la Società è tenuta a pubblicare, con le modalità previste dalla normativa – anche regolamentare – vigente, un documento informativo contenente le seguenti informazioni relative alle Operazioni di minore rilevanza approvate nonostante il parere negativo del Comitato Controllo e Rischi: identità della controparte e natura della correlazione, oggetto dell'operazione, corrispettivo, ragioni per le quali non si è ritenuto di condividere il parere del Comitato Controllo e Rischi.

(g) Nelle eventuali Operazioni con Parti Correlate influenzate dall'attività di direzione e coordinamento sull'Emittente, il parere di cui alla lettera (c) deve indicare le ragioni e la convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte correlata.

(h) Ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione riportano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

## **5. PROCEDURA SPECIALE DI ISTRUZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE**

**5.1** La procedura speciale si applica a tutte le Operazioni di maggiore rilevanza, non computandosi le operazioni che, rientrando nelle ipotesi di esclusione previste dal successivo articolo 9, non sono soggette all'*iter* procedimentale dettato dalla presente Procedura.

**5.2** Quando l'Emittente avvii una negoziazione interente un'Operazione di maggiore rilevanza con Parti Correlate, devono essere osservati i seguenti principi.

(a) L'approvazione dell'Operazione di maggiore rilevanza è riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione che delibera previo motivato parere favorevole del Comitato Indipendenti.

(b) Sin dall'avvio della fase delle trattative e della fase istruttoria dell'operazione, al Comitato Indipendenti – o a un suo componente appositamente delegato – deve essere assicurata la ricezione di un flusso informativo completo, adeguato e tempestivo sull'Operazione di maggiore rilevanza.

(c) Durante la fase delle trattative e la fase istruttoria il Comitato Indipendenti – e/o per esso il suo componente appositamente delegato – può richiedere informazioni integrative rispetto a quelle fornite e formulare osservazioni, sia agli organi delegati sia ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

(d) Le informazioni fornite devono mettere in condizioni sia il Comitato Indipendenti sia il Consiglio di Amministrazione di effettuare un approfondito e documentato esame, nella fase istruttoria e nella fase deliberativa, delle ragioni dell'Operazione di maggiore rilevanza, nonché della convenienza e della correttezza sostanziale delle sue condizioni; la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro ove le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard.

(e) L'Operazione di maggiore rilevanza è approvata solo previo rilascio del motivato parere favorevole da parte del Comitato Indipendenti, avente ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione, salvo quanto di seguito precisato alla lettera (i). Nelle eventuali Operazioni con Parti Correlate influenzate dall'attività di direzione e coordinamento sull'Emittente, il predetto parere deve indicare le ragioni e la convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte correlata.

(f) Il Comitato Indipendenti ha diritto di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta che non abbiano, neppure indirettamente, interessi nell'operazione.

(g) Gli organi delegati forniscono una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale sull'esecuzione delle operazioni con le Parti Correlate.

(b) I verbali delle deliberazioni di approvazione riportano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

(i) Qualora il parere del Comitato Indipendenti di cui alla lettera e) sia negativo, il Consiglio di Amministrazione può ugualmente approvare l'operazione, ma a condizione che:

(i) il suo compimento sia autorizzato dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), cod. civ.;

(ii) l'autorizzazione sia deliberata in osservanza delle regole stabilite dal successivo articolo 11, volte ad impedire il compimento dell'operazione qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

In tal caso, la Società dovrà fornire nel documento informativo di cui al successivo art. 7 un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali ritiene di non condividere il contrario avviso del Comitato Indipendenti.

## **6. COMITATO CONTROLLO E RISCHI. COMITATO INDIPENDENTI**

**6.1** Al **Comitato Controllo e Rischi**, fintanto che rimanga composto da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti, sono attribuiti il ruolo e le competenze rilevanti che il Regolamento Parti Correlate attribuisce al comitato costituito da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti (art. 4 della presente Procedura).

**6.2** Il Comitato Controllo e Rischi è costituito e funzionante in osservanza, tra l'altro, dei principi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e, pertanto:

- le riunioni di ciascun Comitato devono essere verbalizzate;
- il Comitato ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni, nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei limiti di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione e, per quanto riguarda l'operatività con le Parti Correlate, nei limiti di quanto stabilito dalla presente Procedura;
- alle riunioni del Comitato possono partecipare, previo invito del Comitato stesso e in relazione ai punti all'ordine del giorno, soggetti che non ne sono membri, inclusi altri componenti del Consiglio o della struttura dell'Emittente;
- i membri del Comitato nominano un proprio Presidente, ove lo stesso non sia stato designato dal Consiglio di Amministrazione;
- per la validità delle deliberazioni del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei rispettivi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; le riunioni sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di videoconferenza o conferenza telefonica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di ricevere la documentazione e di poterne trasmettere; in tal caso il Comitato si considera tenuto ove si trova il Presidente.

**6.3** Al **Comitato Indipendenti** sono attribuiti il ruolo e le competenze rilevanti che il Regolamento Parti Correlate attribuisce al comitato costituito da soli Amministratori Indipendenti (art. 5 della presente Procedura). Il Comitato è nominato e funzionante conformemente ai principi di cui al precedente art. 6.2 della presente Procedura.

**6.4** Tutti i membri del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Indipendenti, devono essere non Correlati in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate oggetto di esame secondo le reciproche competenze. In caso contrario si applicano i seguenti principi.

(a) Nel caso in cui risultino Correlati uno o più membri del Comitato interessato, i rimanenti provvedono a sostituirli con uno o più Amministratori Indipendenti non Correlati.

*(b)* Se all'interno del Consiglio di Amministrazione non vi sono Amministratori Indipendenti non Correlati in numero sufficiente ad integrare il Comitato, le funzioni sono svolte dagli Amministratori Indipendenti non Correlati residui o, se del caso, dall'unico Amministratore Indipendente non Correlato residuo.

*(c)* Se all'interno del Consiglio non vi sono Amministratori Indipendenti non Correlati, le funzioni sono svolte dal Collegio Sindacale – ai cui membri si applicherà la norma prevista dall'art. 2391, comma 1, primo periodo cod. civ. – o, in alternativa, da un esperto indipendente designato dal Collegio Sindacale.

*(d)* Nel caso in cui residuino due Amministratori Indipendenti non Correlati e vi sia divergenza di opinione, il parere è rilasciato dal Collegio Sindacale – ai cui membri si applicherà la norma prevista dall'art. 2391, comma 1, primo periodo cod. civ. – o, alternativamente, da un esperto indipendente designato dal Collegio Sindacale.

## **7. TRASPARENZA INFORMATIVA PER LE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA**

**7.1** In occasione di Operazioni di maggiore rilevanza con Parti Correlate, da realizzarsi anche da parte di Società Controllate italiane o estere, l'Emittente predispone un documento informativo redatto e pubblicato in conformità alla normativa regolamentare vigente.

**7.2** La Società predispone il citato documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di maggiore rilevanza con Parti Correlate, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza previste dalla normativa regolamentare vigente alla data dell'ultima operazione considerata. A tal fine rilevano anche le operazioni compiute da Società Controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni escluse ai sensi del successivo articolo 9, né quelle previste nelle delibere quadro oggetto di preventiva informativa ai sensi dell'art. 8.4.

**7.3** Le Società Controllate devono trasmettere tempestivamente all'Emittente tutte le informazioni necessarie alla predisposizione del documento informativo. Gli organi delegati di De' Longhi S.p.A. provvedono affinché alle Società Controllate siano fornite adeguate e tempestive istruzioni e, in particolare, trasmettono la presente Procedura affinché ne sia assicurata la puntuale osservanza anche a livello di Gruppo.

**7.4** Il documento informativo, insieme con l'ulteriore documentazione rilevante, è messo a disposizione del pubblico nei tempi e con le modalità indicate dalla normativa di volta in volta vigente.

**7.5** La Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o sul proprio sito *internet*, gli eventuali pareri degli Amministratori Indipendenti e/o, se del caso, del Collegio Sindacale, e/o almeno gli elementi essenziali degli eventuali pareri degli esperti indipendenti, in conformità alla disciplina regolamentare vigente.

**7.6** Qualora l'Operazione di maggiore rilevanza costituisca altresì un'operazione straordinaria significativa per la quale la regolamentazione vigente richiede la predisposizione di un documento informativo (fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento in natura, acquisizione o cessione), la Società può predisporre e pubblicare un unico documento informativo che contenga tutte le informazioni richieste dalla normativa applicabile. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate dalla normativa di volta in volta vigente, nel rispetto del termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle norme applicabili. Se la Società pubblica le informazioni di cui al presente comma in documenti separati, può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

**7.7** In applicazione della legge vigente, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale l'Emittente deve fornire informazione su:

- le singole Operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- le ulteriori operazioni con parti correlate – come definite ai sensi dell'art. 2427 cod. civ. e dei principi contabili internazionali (IAS 24) – concluse nel periodo di riferimento che abbiano comunque influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o i risultati della Società nel periodo di riferimento.

L'informazione sulle singole Operazioni di maggiore rilevanza può essere fornita mediante semplice riferimento ai documenti informativi già pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

## **8. DELIBERE QUADRO**

**8.1** Nel rispetto dei principi e rispettando l'*iter* procedurale di cui ai precedenti articoli 4 e 5, rispettivamente applicabili a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera cumulativamente considerate, possono essere adottate “delibere-quadro” per una serie di operazioni omogenee con le stesse Parti Correlate o determinate categorie di Parti Correlate.

**8.2** Le delibere-quadro hanno efficacia massima di un anno dalla loro adozione, e riportano, oltre a tutte le informazioni rilevanti a seconda dei casi, il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che si ritiene verranno realizzate.

**8.3** Gli organi delegati forniscono una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attuazione delle delibere-quadro.

**8.4** Ove le delibere-quadro prevedano un ammontare massimo delle operazioni che si ritiene verranno realizzate superiore alle soglie delle Operazioni di maggiore rilevanza, la Società pubblica il documento informativo di cui all'art. 7.1 e, in tal caso, le operazioni non sono computate ai fini del cumulo di cui all'art. 7.2.

## 9. ESCLUSIONI E DEROGHE

9.1 Le disposizioni contenute nel presente Procedura non si applicano:

- a) alle operazioni di importo esiguo, come individuate dal successivo articolo 9.2;
- b) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ., ai membri del Collegio Sindacale, nonché alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, co. 3, cod. civ.;
- c) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nella precedente lett. b), in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, purché siano rispettate le condizioni di cui al Regolamento Parti Correlate e fermi restando gli obblighi di informazione periodica previsti dal precedente articolo 7.7;
- d) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e alle relative operazioni esecutive, fermi gli obblighi di informazione periodica previsti dal precedente articolo 7.7;
- e) alle operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con Società Collegate purché nelle Società Controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società, fermo il rispetto degli obblighi informativi di cui al precedente articolo 7.7.

Si presumono sussistere interessi significativi quando:

- la Parte Correlata – diversa da una società controllata o collegata di De' Longhi S.p.A. – detenga una partecipazione pari o superiore al 20% del capitale della società controllata o collegata;

- la Parte Correlata – diversa da una società controllata o collegata di De' Longhi S.p.A. – abbia comunque il diritto a percepire utili in misura pari o superiore al 20% nella società controllata o collegata;

se, tuttavia, la Parte Correlata detiene una partecipazione o altri strumenti finanziari nell'Emittente, l'interesse sarà significativo solo se il “peso” della partecipazione o dell'interesse nella società controllata o collegata è proporzionalmente maggiore rispetto alla partecipazione nell'Emittente;

- la società controllata o collegata e De' Longhi S.p.A. condividano uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche che abbiano una remunerazione legata in misura significativa ai risultati economici della singola società controllata o collegata.

Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più

amministratori o di altri Dirigenti con responsabilità strategiche tra l'Emittente e le Società Controllate o Collegate;

f) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o Condizioni standard, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi di cui al precedente articolo 7.7. In tali casi, qualora si tratti di Operazioni di maggiore rilevanza, fermi restando gli obblighi di informativa ai sensi dell'art. 114 TUF e del precedente art. 7.7, la Società comunica alla Consob, nei tempi e con le modalità indicate dalla normativa di volta in volta vigente, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, e specifica nelle relazioni di cui all'art. 7.7 le operazioni concluse avvalendosi di tale esclusione.

**9.2** Per individuare le operazioni di importo esiguo si ha riguardo agli criteri di rilevanza stabiliti dall'Allegato 3 al Regolamento Parti Correlate, ai quali si applicano le soglie di importo assoluto nel seguito individuate.

a) Indice di rilevanza del controvalore: sono operazioni di importo esiguo quelle il cui controvalore sia inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

b) Indice di rilevanza dell'attivo: sono operazioni di importo esiguo quelle in cui l'attivo dell'entità oggetto dell'operazione sia inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomilla/00).

c) Indice di rilevanza delle passività: sono operazioni di importo esiguo quelle in cui il totale delle passività della società o del ramo d'azienda acquisiti sia inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

In sede di individuazione delle operazioni di importo esiguo si osservano, in quanto compatibili, le indicazioni di cui all'Allegato 3 del Regolamento Parti Correlate.

Qualora ad un'operazione sia applicabile più di un indice tra quelli sopra elencati, l'operazione è di importo esiguo purché tutti gli indici applicabili siano inferiori alle soglie come sopra stabilite.

## **10. OPERAZIONI DA CONCLUDERE IN CASO DI URGENZA**

**10.1** Quando un'Operazione con Parti Correlate non è di competenza dell'assemblea o non deve da questa essere autorizzata, subordinatamente e nei limiti di apposite previsioni statutarie, in caso di urgenza le Operazioni sia di minore che di maggiore rilevanza possono essere concluse in deroga agli articoli 4 e 5 della presente Procedura, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) qualora l'operazione non sia di competenza del Consiglio in sede collegiale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere informato delle condizioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;

b) l'operazione – ferma restando la sua efficacia – deve successivamente essere oggetto di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;

c) il C.d.A. è tenuto a predisporre per l'Assemblea di cui alla lett. *b)* una relazione inerente le ragioni di urgenza, e il Collegio Sindacale deve riferire – se del caso anche tramite un'apposita relazione – le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza; tali relazioni e valutazioni vanno messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa regolamentare di volta in volta in vigore;

d) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea la Società deve mettere a disposizione del pubblico le informazioni sugli esiti del voto con le modalità previste dalla normativa regolamentare vigente.

## **11. OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA**

**11.1** Quando per legge o per Statuto un'Operazione di minore rilevanza con Parti Correlate è di competenza dell'Assemblea o deve da questa essere autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea si applica, in quanto compatibile, la procedura generale prevista dall'articolo 4 della presente Procedura e, pertanto, il Comitato Controllo e Rischi esprime il proprio parere non vincolante sulla proposta che il Consiglio intende sottoporre all'assemblea.

**11.2** Quando per legge o per Statuto un'Operazione di maggiore rilevanza è di competenza dell'assemblea o deve da questa essere autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea si applica, in quanto compatibile, la procedura generale prevista dall'articolo 5 della presente Procedura e, pertanto, il Comitato Indipendenti esprime il proprio parere vincolante sulla proposta che il Consiglio intende sottoporre all'Assemblea.

**11.3** Qualora il Comitato Indipendenti abbia espresso parere negativo sulla proposta di deliberazione inerente un'Operazione di maggiore rilevanza, il Consiglio può ugualmente sottoporre la proposta di deliberazione all'Assemblea, ma deve subordinarne l'efficacia e/o l'eseguibilità alla approvazione, oltre che della maggioranza assembleare richiesta dalla legge e dallo Statuto, della maggioranza dei Soci non Correlati votanti in Assemblea. Tale condizione sarà applicabile purché i Soci non Correlati presenti in Assemblea siano almeno pari al 10% del capitale sociale con diritto di voto.

**11.4** Subordinatamente e nei limiti di apposite previsioni statutarie, in caso di urgenza collegata a situazione di crisi aziendale, le Operazioni con Parti Correlate possono essere concluse in deroga a quanto previsto dai precedenti articoli 11.1, 11.2 e 11.3, purché nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11, comma 5, del Regolamento Parti Correlate o della normativa di volta in volta applicabile.

## **12. OPERAZIONI COMPIUTE DALLE SOCIETÀ CONTROLLATE**

**12.1** Quando un'Operazione con Parte Correlata è compiuta da una società controllata ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., si osservano le seguenti regole.

**12.2** Le Operazioni con Parti Correlate compiute dalle Società Controllate sono incluse tra quelle oggetto degli obblighi informativi di cui all'art. 5 del Regolamento Parti Correlate e dell'art. 7 della presente Procedura.

**12.3** Quando l'Operazione con Parte Correlata compiuta dalla società controllata italiana o anche estera è una Operazione di maggiore rilevanza ai sensi della presente Procedura, gli amministratori della società controllata devono preventivamente sottoporla, per il suo esame, al Consiglio di Amministrazione di De' Longhi S.p.A., che la esamina previo parere vincolante del Comitato Indipendenti di De' Longhi S.p.A. Si applicano, in quanto compatibili, le regole stabilite nell'art. 5 della presente Procedura.

**12.4** Quando l'Operazione con Parte Correlata compiuta dalla società controllata è una Operazione di minore rilevanza, gli amministratori della società controllata devono preventivamente sottoporla, per il suo esame preventivo, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o agli organi delegati di De' Longhi S.p.A. o al C.d.A., ove l'operazione sia comunque significativa ai sensi delle procedure di gruppo di volta in volta vigenti nonché al Comitato Controllo e Rischi di De' Longhi S.p.A., che rilascia un parere non vincolante. Si applicano, in quanto compatibili, le regole stabilite nell'art. 4 della presente Procedura.

**12.5** Si applicano in quanto compatibili, anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute tramite Società Controllate, le regole contenute negli articoli 8 e 9 della presente Procedura.

**12.6** Nei casi di urgenza le Operazioni con Parti Correlate possono essere concluse anche in deroga al presente articolo purché: (i) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o gli organi delegati di De' Longhi S.p.A., nonché il Presidente del Comitato Indipendenti e/o del Comitato Controllo e Rischi, secondo le rispettive competenze, e il Presidente del Collegio Sindacale di De' Longhi S.p.A., siano tempestivamente informati delle condizioni di urgenza prima del compimento dell'operazione; (ii) le ragioni di urgenza siano illustrate al Consiglio di Amministrazione di De' Longhi S.p.A. ad una riunione successiva al compimento dell'operazione.

## **ALLEGATI**

A) ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO CONSOB N. 17221 DEL 12 MARZO 2010

B) ALLEGATO 3 AL REGOLAMENTO CONSOB N. 17221 DEL 12 MARZO 2010

## **A) ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO CONSOB N. 17221 DEL 12 MARZO 2010**

### **DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI**

#### **1. DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

##### **PARTI CORRELATE**

Un soggetto è parte correlata a una società se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
  - (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
  - (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
  - (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della società;
- (c) è una *joint venture* in cui la società è una partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

##### **OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Per operazione con una parte correlata si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

## **2. DEFINIZIONI FUNZIONALI A QUELLE DI “PARTI CORRELATE” E DI “OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE”**

Ai fini delle definizioni sopra indicate le nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “società controllata”, “società collegata” e “*joint venture*” sono le seguenti.

### **CONTROLLO E CONTROLLO CONGIUNTO**

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica.

### **INFLUENZA NOTEVOLE**

L’influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che abbia un’influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non

abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

### **DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE**

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

### **STRETTI FAMILIARI**

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

### **SOCIETÀ CONTROLLATA**

Una società controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

### **SOCIETÀ COLLEGATA**

Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

### ***JOINT VENTURE***

Una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

### **3. PRINCIPI INTERPRETATIVI DELLE DEFINIZIONI**

**3.1** Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

**3.2** L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

## **B) ALLEGATO 3 AL REGOLAMENTO CONSOB N. 17221 DEL 12 MARZO 2010**

### **INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE**

1. Le procedure interne individuano criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" in modo tale da includere almeno le categorie di operazioni di seguito indicate.

1.1. Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

**a) Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

**b) Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

**c) Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

**1.2.** Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.

**1.3.** Le società valutano se individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle indicate nei paragrafi 1.1 e 1.2 per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale dell'emittente (ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti).

**1.4.** In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

**2.** Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.